



PARERE MOTIVATO
n. 15 del 25 Gennaio 2016

OGGETTO: COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TV).
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che con nota n.6965 del 7.07.15, assunta al prot. reg. al n.287708 del 13.07.15, che il Comune di Castello di Godego, ha inoltrato la seguente documentazione:
- DCC n.25 del 17.06.15 di adozione del PAT;
 - Avviso di deposito del piano;
 - Studio di valutazione di compatibilità idraulica;
 - Sintesi non tecnica;
 - Rapporto Ambientale;
 - Norme tecniche;
 - Relazione tecnica generale;
 - Patrimonio culturale;
 - Proprietà e servizi pubblici;
 - Relazione geologica ed idrogeologica;
 - Carta delle trasformabilità;



- Carta dei vincoli;
- Carta della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Patrimonio culturale;
- Carta dell'uso del suolo urbanizzato;
- Carta della rete ecologica comunale;
- Carta del paesaggio;
- Carta dell'uso del suolo agricolo;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Relazione indagine agronomica;
- Carta geomorfologica;
- Carta litologica;
- Carta della pianificazione e dei vincoli;
- Carta della proprietà e servizi pubblici;
- Carta ambiti amministrativi;
- Carta della pianificazione e programmazione di livello superiore;
- Carta dell'analisi storica degli insediamenti;
- Carta della pianificazione urbanistica attuativa vigente;
- Carta dei fabbricati;
- Carta idrogeologica;
- Carta della mobilità;
- Valutazione di incidenza ambientale;
- Relazione esplicativa modifica habitat;
- Carta dei siti Natura 2000 degli habitat e delle previsioni di piano;
- Microazione sismica.

A seguito della richiesta di integrazioni n.302682 del 22.07.15, il Comune con nota n.11837 del 20.11.15, assunta al prot. reg. al n.488599 del 30.11.15, inviava:

- Vinca;
- Relazione esplicativa modifica habitat;
- Proposta di controdeduzione alle osservazioni;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- copia di pubblicazione nel BURV n.68 del 10.07.15;
- estratto di pubblicazione ne "La Tribuna" di Treviso e "Il Mattino" di Padova del 10.07.15;
- accordo di pianificazione sottoscritto in data 08.04.08;
- DGC n.53 del 3.04.18 di adozione del Documento Preliminare;
- Dichiarazione di sintesi;
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione n.11836 del 20.11.15 del responsabile del procedimento comunale attestante:
- L'avvenuta pubblicazione del PAT nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito internet comunale e all'albo pretorio provinciale;
- L'avvenuta richiesta di parere alle autorità competenti in materia ambientale;
- L'aver recepito negli elaborati specifici le prescrizioni e raccomandazioni impartite dalle autorità competenti;
- L'aver ricevuto n.23 osservazioni al PAT tutte con attinenza ambientale;



- L'aver effettuato un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- L'aver verificato che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, in atti.

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 217/2015 predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), che propone all'Autorità competente, per l'approvazione degli interventi in argomento, un esito favorevole della Valutazione di Incidenza riguardante il PAT di Castello di Godego (TV) con le prescrizioni di seguito riportate:

"in sede di attuazione del Piano:

1. che non sia accettata la proposta di modifica della cartografia degli habitat di cui alla D.G.R. 4240/2008, in quanto non risulta nella documentazione consegnata e presente agli atti alcuna valutazione di incidenza da parte del Comune di Castello di Godego rispetto all'area per la quale si chiede la modifica;
2. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A01 - Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)", "A05.01 - Allevamento del bestiame", "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "B07 - Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, frammentazione, ecc.)", "C01.01.01 - Cave di sabbia e ghiaia", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.04 - Inquinamento elettromagnetico", "J02.01 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.03.02 - Canalizzazione", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua



interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J02.05.03 - Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico";

4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 67, 69, 71, 72, 85, 101, 104, 110, 111, 112, 121, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;



8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 67, 69, 71, 72, 85, 101, 104, 110, 111, 112, 121, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato."

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n.23 osservazioni al PAT tutte con attinenza ambientale.

Si prende atto del parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopra specificate, così come riportato nello schema di controdeduzione e parere estensore VAS, relativo ai singoli punti delle osservazioni pervenute, allegato alla citata dichiarazione, agli atti.

Relativamente alla osservazione n. 7.b, si ritiene che il punto 5 dell'art. 80 delle NTA, come adeguato all'osservazione, vada maggiormente specificato prevedendo che le previsioni del vigente PRG, per "Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili", siano fatte salve, per anni 5 dall'entrata in vigore del PAT o comunque fino alla prima variante tematica al P.I. che tratti gli ambiti di cui al presente articolo.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni, (VAS VINCA NUVV), in data 25 gennaio 2016, dalla quale emerge che:

Il dimensionamento del PAT. (art. 120 NTA) prevede un nuovo volume residenziale di 222.500 mc, corrispondenti ad un incremento pari a 447 abitanti teorici. A questo va sommata la residua potenzialità del PRG vigente, per cui l'incremento volumetrico residenziale al 2024 è di 301.500 mc, corrispondenti ad un incremento di 605 abitanti.

Per quanto attiene le aree non residenziali, il Piano prevede l'espansione di aree produttive per 39.908 mq, individuate esclusivamente nell'ATO IP1 – Zona Industriale Via Chioggia, a fronte di una consistenza attuale di 798.164 mq, comprendente 540.358 mq di Zone D edificate/occupate e 257.806 mq di Zone D inedificate/non occupate. Tali espansioni ricadono all'interno dell'ATO IP1 – Zona industriale via Chioggia e ATO IP2 – Zona industriale via Trento/Ferrovia.

IL PAT permette infine di riequilibrare il territorio sotto il profilo naturalistico ed ambientale, attraverso interventi di mitigazione, che saranno eseguite e dimensionate secondo il principio dell'invarianza dell'indice di biopotenzialità territoriale (b.t.c.).



Per le destinazioni non residenziali il PAT prevede il fabbisogno massimo potenziale di 39.908 mq. Tali consistenze rappresentano il limite potenziale dei nuovi insediamenti e risultano collocate all'interno dell'ATO IP1 – Zona Industriale via Chioggia.

Le espansioni urbane potenzialmente realizzabili nell'arco temporale di riferimento del Piano (10 anni) sono volte a soddisfare i fabbisogni insediativi, con finalità strategica di conseguire, con i piani attuativi, un sostanziale miglioramento della qualità urbana.

Le limitate e circoscritte espansioni del tessuto edificato comporterà, a parità di volume edificato, un impatto qualitativamente più favorevole rispetto agli standard da PRG, in quanto le politiche di intervento del PAT sono mirate al miglioramento ed alla ricomposizione ambientale ed alla mitigazione degli interventi edilizi.

Va evidenziata, comunque, la mancanza nel RA della valutazione delle azioni e degli effetti relativi agli "ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili" art. 80 delle NTA.

In sede di attuazione del Piano si dovrà attentamente:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

RITENUTO che dalle analisi e dalle valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.



TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Castello di Godego (TV) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT e con il recepimento, nei termini sopra evidenziati, delle osservazioni aventi attinenza ambientale.

2. L'articolo delle NTA n. 80 "ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili" dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

4. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1646 del 07 agosto 2012.

5. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

6. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

7. Non sia accettata la proposta di modifica della cartografia degli habitat di cui alla D.G.R. 4240/2008, in quanto non risulta nella documentazione consegnata e presente agli atti alcuna valutazione di incidenza da parte del Comune di Castello di Godego rispetto all'area per la quale si chiede la modifica.

8. Tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

9. Sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di



incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A01 - Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)", "A05.01 - Allevamento del bestiame", "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "B07 - Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, frammentazione, ecc.)", "C01.01.01 - Cave di sabbia e ghiaia", "C03 - Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.03 - Tralicci e antenne per le telecomunicazioni", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E02.01 - Fabbriche", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.06 - Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.04 - Inquinamento elettromagnetico", "J02.01 - Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.03.02 - Canalizzazione", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J02.05.03 - Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua", "J02.07.02 - Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico".

10. Nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 67, 69, 71, 72, 85, 101, 104, 110, 111, 112, 121, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte.

11. Di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

12. Al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree



destinate ad attività industriali e spazi annessi”, “12112 - Insediamenti zootecnici”, “12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12240 - Rete ferroviaria con territori associati”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13110 - Aree estrattive attive”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14140 - Aree verdi private”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

13. Per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l’ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l’installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell’infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l’1% in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell’infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall’infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti.

14. Il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 38, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 67, 69, 71, 72, 85, 101, 104, 110, 111, 112, 121, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

15. Qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014.

16. Di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all’Autorità competente per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso.

17. Di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella



corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di pagine 10